



Baarerstrasse 98, PO Box 7262, 6302 Zug, Switzerland
Tel: +41 (0)41 760 28 88; Fax: +41 (0)41 760 29 09; email: info@railworkinggroup.org

Standard di "Clausola di Lussemburgo"

Una volta che la convenzione di Città del Capo e il protocollo di Lussemburgo siano stati attuati all'interno di una giurisdizione, i preesistenti diritti di garanzia o interessi derivanti da locazione su materiale ferroviario trasportabile, detenuti rispettivamente da creditori o locatori, conserveranno la loro priorità per un periodo limitato di tempo, anche nel caso in cui non siano oggetto di registrazione. Tuttavia, si ritiene consigliabile sottoscrivere un nuovo contratto in sostituzione della documentazione vigente in modo da approfittare degli ulteriori diritti garantiti al creditore o al locatore dal Protocollo (sebbene si ritiene opportuno che le parti si informino in merito agli effetti che la stipula di un nuovo contratto possa avere sugli effetti relativi alla revocabilità o inefficacia dei loro diritti).

I successivi paragrafi, creati per contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del Protocollo nella giurisdizione in cui il locatario ha la sua sede principale d'affari, illustrano le azioni che potrebbero essere adottate una volta che il Protocollo sia entrato in vigore. La definizione di "Veicolo" è presente in una diversa sezione del documento. La formulazione proposta potrebbe essere utilizzata anche per contratti di mutuo o costituivi di garanzia reale in cui "Creditore" e "Debitore" (o i termini corrispondenti usati in tali accordi) verrebbero sostituiti rispettivamente con "Locatore" e "Locatario".

1. PROTOCOLLO FERROVIARIO DI LUSSEMBURGO

1.1. In qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del Protocollo Ferroviario di Lussemburgo il Locatore avrà il diritto di richiedere al Locatario di ottenere dal Registro Internazionale un numero di identificazione unico per ciascuno dei Veicoli e, entro un termine concordato tra le parti, di apporre tale numero a ciascun Veicolo su di una targa o altra forma di marcatura e nelle posizioni previste o ammesse dal Registro Internazionale ai sensi dei regolamenti e delle procedure adottate in sua conformità ("Targhe"). Nel caso in cui sia possibile affiggere le Targhe in posizioni alternative, il Locatario dovrà avvisare il Locatore in merito alla posizione delle Targhe sui Veicoli interessati immediatamente dopo la loro affissione.

1.2. Il Locatario si adopererà affinché le Targhe restino affisse ai Veicoli in conformità con i regolamenti e le procedure di cui sopra e che le stesse siano ben visibili e non vengano in alcun momento rimosse, danneggiate, rese illeggibili o coperte.

The Rail Working Group is a not-for-profit association constituted under Swiss law representing a broad cross section of the global railway community.

For a complete list of our members and more about us, please visit our website at www.railworkinggroup.org



1.3. In qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del Protocollo Ferroviario di Lussemburgo in una giurisdizione nella quale il Locatario è situato, il Locatore avrà diritto di richiedere al Locatario di:

- 1.3.1. risolvere il presente Contratto e contemporaneamente stipulare un nuovo contratto di leasing (la "**Nuova Locazione**") per i Veicoli a condizioni identiche a tutti gli effetti a quelle del presente Contratto, fatta eccezione per la durata che sarà prevista dalla data della Nuova Locazione fino all'ultimo giorno di durata del presente Contratto, con l'aggiunta di una previsione che garantisca al Locatore il diritto di far valere i propri diritti ai sensi del Protocollo Ferroviario di Lussemburgo senza la necessità di alcun ulteriore consenso da parte del Locatario;
- 1.3.2. sottoscrivere i documenti e fornire l'assistenza necessaria al Locatore nella misura in cui quest'ultimo possa ragionevolmente richiedere per fare in modo che la Nuova Locazione rappresenti una garanzia internazionale sui Veicoli; e
- 1.3.3. consentire irrevocabilmente e incondizionatamente la registrazione di tale garanzia internazionale (inclusa qualsiasi registrazione di tale garanzia come garanzia internazionale futura) sui Veicoli derivante dalla Nuova Locazione presso il Registro Internazionale (la "**Registrazione**")

A CONDIZIONE CHE nulla nella presente clausola o nella sua attuazione limiti i diritti del Locatore derivanti dal presente Contratto con riferimento al periodo precedente alla sottoscrizione della Nuova Locazione.

1.4. Successivamente alla registrazione:

- 1.4.1. il Locatario farà in modo che qualsiasi diritto alla sublocazione o garanzia reale di cui è titolare e che sia già iscritta presso il Registro Internazionale come garanzia internazionale o nazionale su alcuni o su tutti i Veicoli, sia subordinata per grado alla garanzia internazionale sui Veicoli di titolarità del Locatore;
- 1.4.2. il Locatario non compirà alcun atto che possa pregiudicare la Registrazione senza il previo consenso scritto del Locatore e collaborerà attivamente con il Locatore o un suo rappresentante per garantire l'efficacia della Registrazione e mantenerne la validità; e
- 1.4.3. il Locatario concederà irrevocabilmente e incondizionatamente al Locatore procura piena e irrevocabile per effettuare la registrazione, a totale discrezione del Locatore, di qualsiasi subordinazione di garanzie nazionali o internazionali concorrenti, o la loro cancellazione in nome e per conto del Locatario, nonché per porre in essere qualsiasi azione che il Locatore ritenga necessaria al fine di tutelare la propria garanzia internazionale sui Veicoli.



- 1.5. I ragionevoli costi e le spese sostenute dal Locatore e dal Locatario per l'adempimento delle obbligazioni previste dalle clausole 1.1, 1.3 e 1.4 di cui sopra saranno a carico del [].
- 1.6. Ai fini del presente articolo, per Protocollo Ferroviario di Lussemburgo si intende il Protocollo di Lussemburgo del 2007 annesso alla Convenzione del 2001 Relativa alle Garanzie Internazionali su Beni Mobili Strumentali (la "**Convenzione**") su questioni specifiche relative a materiale ferroviario trasportabile, e i termini "Registro Internazionale", "garanzia internazionale", "garanzia nazionale" e "situato" hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione così come applicata dal Protocollo Ferroviario di Lussemburgo.
- 1.7. Gli effetti della presente clausola manterranno la propria efficacia anche successivamente alla risoluzione del presente Contratto.

Lo standard di clausola è formulato per fornire ausilio agli avvocati nella redazione di un contratto, ma non costituisce parere legale. È stata redatta con riferimento ad un accordo regolato dalla legge inglese e potrà dover essere adattata alle diverse leggi e circostanze.